



Prot. n. 70 Cat. 14/E - P.A.S

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

- VISTA** la precedente autorizzazione di P.S. ex art. 127 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. e la successiva variazione, presentata da **MANETTI Bonaccorso**, nato a Firenze l'11.02.1974, in qualità di legale rappresentante della società "**Giusto Manetti Battiloro S.p.A.**" - P.I. 00389280488, per svolgere l'attività di *commercio di oggetti preziosi* nei locali posti in **Campi Bisenzio(FI), Via Tosca Fiesoli n.provv.89/m**, con la rappresentanza di **MANETTI Jacopo**, nato a Fiesole l'1.05.1964;
- VISTI** gli atti d'Ufficio e la documentazione acquisita;
- ATTESO** che è stata accertata l'idoneità dei locali con sopralluogo effettuato da personale incaricato;
- ATTESO** che le persone sopra generalizzate risultano essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 8, 11, 12 e 131 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S.;
- VISTI** gli artt. 9, 10, 16, 127 e 128 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S. e gli artt.11, 12, 16, 243 e seguenti del Regolamento di esecuzione TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;
- VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno in materia;
- VISTO** il D.Lgs n.196 del 30.6.2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il D.Lgs n.231 del 21.11.2007 in materia di antiriciclaggio;
- VISTO** l'art.1 della Legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- VISTI** altresì il D.L.vo 02/08/2007 n.145 in materia di pubblicità ingannevole ed il D.L.vo 06/09/2005 n.206 (codice di consumo), con particolare riferimento agli artt. 50-61 in materia di contratti a distanza, nonché il D.L.vo 09/04/2003 n.70 (commercio elettronico) ed il D.L.vo 01/08/2003 n.259 (codice delle comunicazioni elettroniche);
- VISTO** l'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, della legge antimafia e delle misure di prevenzione;
- VISTI** gli artt. 117 R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S. e 31 della legge n. 745/38;

AUTORIZZA

il sopra generalizzato Sig. **MANETTI Bonaccorso** ad esercitare l'attività di *commercio di oggetti preziosi* presso i locali sopra indicati, con la rappresentanza di **MANETTI Jacopo**.

La presente autorizzazione si intende rilasciata per il commercio all'ingrosso di oggetti preziosi e al dettaglio esclusivamente on-line di oggetti preziosi come richiesto dal titolare e non esula dalla scrupolosa osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S..

In particolare:

- viene rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza e potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per abuso del titolare o dei suoi rappresentanti, ovvero per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute;
- è permanente, strettamente personale, ha validità esclusiva per i locali suindicati e non esime il titolare dall'assolvimento di tutti gli obblighi di legge nello svolgimento dell'attività;
- è fatto divieto di effettuare la vendita dei preziosi in forma ambulante;
- dovrà essere tenuto il registro previsto dal T.U.L.P.S. specificando: ...

- a. non si possono compiere operazioni se non con persone provviste di carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello stato (art. 128 comma 1);
- b. nel registro delle operazioni giornalieri si devono annotare le generalità di coloro con i quali le operazioni sono compiute (art. 128 comma 2) e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (art. 247);
- c. il registro delle operazioni giornalieri deve essere esibito ad Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ad ogni loro richiesta (art. 128 comma 3);
- d. gli oggetti usati acquistati da privati non debbono essere alterati, alienati o esposti per la vendita, prima dei prescritti 10 (dieci) giorni dall'acquisto (art. 128 comma 5), con obbligo di deposito per il medesimo periodo, nei locali ove sono stati acquistati.

E' fatto obbligo di osservare le disposizioni finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di cui al D.Lgs 231/07, con particolare riferimento **all'art. 1 lett. n ed all'art. 2 lett. g** ("**dati identificativi**": *il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l' indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA*).

- nella registrazione dei beni preziosi usati occorre di specificare dettagliatamente il tipo di oggetto, il metallo e/o le pietre preziose di cui è composto, il peso e una descrizione complessiva dello stesso prevedendone, laddove ritenuto necessario, anche una riproduzione fotografica (o con altro sistema);
- è fatto espresso divieto di acquisto on line di oggetti preziosi usati;
- è vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pietà e la concessione, per professione, di sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse;
- la presente non abilita all'esercizio in via professionale del commercio in oro riservato agli operatori di cui all'art.1, comma 3, della Legge n. 7/2000;
- dovranno essere osservate le disposizioni previste dall'art. 14 del D.P.R. n.150/02 in caso di importazione di oggetti preziosi;
- è fatto obbligo di osservare le disposizioni finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di cui al D.Lgs 231/07;
- la presente autorizzazione sarà considerata decaduta di validità qualora la titolare della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

PRESCRIZIONI ai sensi dell'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S.

- la presente autorizzazione deve essere tenuta esposta in luogo ben visibile;
- dovranno essere mantenuti efficienti ed idonei sistemi di protezione attiva e passiva in funzione antirapina, così come attestato nella relazione tecnica allegata alla richiesta di rilascio della licenza;
- è fatto obbligo al titolare di comunicare preventivamente a questo Ufficio ogni variazione in merito alla presente autorizzazione;
- è fatto obbligo al titolare di attenersi alle modalità di vendita autorizzate, osservando le disposizioni predisposte dalla disciplina sul commercio, dalla legge regionale n.28/2005 e dai regolamenti comunali;
- la presente autorizzazione dovrà essere restituita con immediatezza in caso di cessazione dell'attività.

La presente autorizzazione sostituisce la precedente rilasciata in data in data 19.04.2013

Firenze, 30 LUG. 2015

De

D'ordine del QUESTORE
IL DIRIGENTE LA DIVISIONE P.A.S.
Primo Dirigente della P. di S.
(D. Fausto VINCI)

